

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

(Criteri e modalità di selezione ai sensi del Dlgs n. 165/2001 dell'art 35 – c. 3)

La legge n. 133 del 6/8/2008 prescrive (articolo 18 - comma 1) che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica devono adottare, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 35, comma 3, del dlgs n. 165/2001.

L'articolo 35 - comma 3, del dlgs n. 165/2001 dispone che le procedure di reclutamento delle società pubbliche dovranno essere strutturate in modo tale che:

- a) sia data adeguata pubblicità alla selezione e alle modalità di svolgimento per garantire l'imparzialità e assicurare l'economicità e la celerità di espletamento, utilizzando eventualmente anche sistemi automatizzati;
- b) siano adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, al fine di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) sia garantita la pari opportunità tra lavoratore e lavoratrice;
- d) si attui il decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) le commissioni siano composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica e che non ricoprano cariche politiche o sindacali.

Ai sensi dell'ordinamento vigente, l'azienda adotta i seguenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Con il termine "personale" si includono tutti i lavoratori dipendenti che l'azienda intende assumere, mentre negli "incarichi" vengono compresi i rapporti di collaborazione a supporto dell'ordinaria attività dell'azienda, che si realizzano attraverso una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Nel dettaglio, il comma 3 l'articolo 35 del dlgs n. 165/2001 trova applicazione secondo le seguenti modalità:

- a) viene data adeguata pubblicità alla selezione e alle sue modalità di svolgimento, attraverso la pubblicazione dell'avviso di ricerca sul sito internet aziendale per il periodo di tempo coincidente con il termine per la presentazione delle candidature. In aggiunta al sito internet l'azienda può procedere alla pubblicazione dell'avviso di ricerca sugli organi di stampa locali. Le modalità di svolgimento della selezione anticipate nell'avviso di selezione vengono successivamente comunicate per iscritto (lettera o e-mail) o telefonicamente a tutti i candidati ammessi alla selezione in base ai requisiti richiesti dall'annuncio di selezione, i quali, a chiusura della selezione vengono informati dell'esito della selezione. In base al profilo richiesto e al numero di candidati da

esaminare, l'azienda si riserva di adottare gli strumenti di selezione più adeguati per assicurare l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento della ricerca di personale, tra cui ad esempio, prove pratiche/scritte, test psico-attitudinali, colloqui individuali, assessment, ecc..

Costituiscono parte integrante del processo di selezione sia gli accertamenti sanitari di idoneità psicofisica previsti dalla normative vigente (per gli addetti alla guida), che la documentazione relativa ai carichi e procedimenti penali in corso rilasciata dai tribunali di competenza, che dovranno essere perfezionati prima dell'assegnazione dell'incarico.

- b) I requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire vengono enunciati nell'avviso di ricerca diffuso dall'azienda e verificati durante le prove di selezione.
- c) Nella procedura di selezione viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
- d) Visto che l'ambito di attività dell'azienda coincide con il territorio in cui è insediata, le prove di selezione si svolgono presso la sede aziendale o in alternativa, qualora fossero presenti ragioni di tipo logistico - organizzative, presso altri locali idonei presenti sul territorio della Provincia di Rimini.
- e) Nell'ambito del processo di reclutamento il Presidente/AD può nominare una commissione giudicatrice, la quale è di norma composta dai funzionari interni all'Area Personale e Risorse Umane e dai funzionari tecnici interni all'area funzionale direttamente interessata al processo di ricerca. Qualora se ne ravvisasse la necessità, per il reclutamento di profili professionali di alto livello (dirigenti o quadri ad esempio), la commissione giudicatrice può essere integrata dall'Amministratore Delegato o da specialisti esterni, i quali non devono appartenere agli organi di amministrazione aziendale, non devono essere rappresentanti o soggetti nominati dalle organizzazioni sindacali o da associazioni professionali, nonché rivestire cariche pubbliche.

Il processo reclutamento e selezione del personale è inserito all'interno del sistema qualità aziendale.

Rimini, 18/11/2008

TRAM Servizi spa

Riferimenti normativi

- Regio Decreto n. 148 del 08/01/1931 – Regolamento Allegato A
- Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del decreto 112/2008
- D.M. n. 88 del 23/02/1999 - Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008
- Circolare ASSTRA n. 330/LE/Ni.AI del 23/10/2008